



TRIBUNALE DI NOVARA  
Sezione civile

Il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso in opposizione *ex art.615, co.2, c.p.c.*, depositato dai debitori eseguiti [REDACTED] e [REDACTED]

vista la richiesta di sospensione della procedura esecutiva;  
verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio;  
letti gli atti ed esaminata la documentazione;  
sentite le parti;  
considerato che:

- gli opposenti hanno contestato il diritto del creditore Banco BPM S.p.A. di agire in via esecutiva in forza del contratto di mutuo fondiario a rogito notaio [REDACTED] rep.n. [REDACTED], racc.n. [REDACTED] stipulato in data 18.11.2010;
- a fondamento della spiegata opposizione, i ricorrenti hanno dedotto:
  - 1) che la clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi sarebbe nulla per violazione dell'art.117, co.4 e 6, T.U.B.;
  - 2) che la clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi moratori sarebbe nulla per il carattere usurario del tasso ivi previsto;
  - 3) che la conseguenza giuridica derivante dalla prima nullità rilevata dovrebbe essere la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo dei Bot, rientrando il contratto di mutuo tra le operazioni attive per la Banca;
  - 4) che la conseguenza giuridica derivante dalla seconda nullità dedotta dovrebbe essere la gratuità del mutuo *ex art.1815 c.c.*;
  - 5) che, per effetto delle nullità *de quibus*, nel momento in cui l'Istituto di credito ha comunicato la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, nessun inadempimento ai sensi dell'art.40 T.U.B. poteva dirsi integrato da parte dei ricorrenti;
  - 6) che, al contrario, considerato il "totale dovuto" sulla base del piano di ammortamento riformulato al tasso minimo dei Bot, alla data di notifica del precetto (13.02.2017) i mutuatari non erano in ritardo, né avevano mancato di pagare alcune rate, avendo in realtà anticipato il pagamento di quelle a scadere fino a tutto il 28.2.2017;



6) che, stante la non debenza degli interessi per il carattere usurario del tasso di mora convenuto, imputando al solo capitale tutte le somme restituite dai mutuatari sino alla data dell'ultima rata che, secondo la prospettazione della Banca, sarebbe stata pagata, emergerebbe che al momento della notifica dell'atto di precetto il mutuante aveva già percepito le rate a scadere fino a tutto il 31.07.2017;

considerato che l'Istituto di credito si è opposto all'accoglimento della domanda di sospensione del processo esecutivo, dichiarando, in ogni caso, di associarsi alla richiesta di CTU formulata dalla controparte;

rilevato, in generale, che:

- l'opposizione *ex art.615, co.2, c.p.c.* è strumento atto contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata;
- ai sensi dell'art. 624, co. 1 c.p.c., *“il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza”*;
- secondo autorevole dottrina, il giudice dell'esecuzione, nel delibare l'istanza di sospensione, è tenuto a valutare la presumibile fondatezza delle contestazioni svolte con l'opposizione, nonché a stabilire se la mancata sospensione potrebbe arrecare alla parte opponente un pregiudizio non più riparabile;
- se prima dell'avvio dell'esecuzione, la comparazione degli interessi coinvolti non potrà che essere compiuta a vantaggio del creditore, poiché questi, nell'ipotesi di sospensione, corre il rischio che il soggetto intimato possa rendersi impossidente, diversamente, una volta compiuto il pignoramento e realizzata la finalità conservativa ad esso connessa, sarà la posizione del debitore a dover ricevere una più attenta considerazione;

ritenuto, sulla scorta della valutazione sommaria propria di questa fase, che la richiesta di sospensione del processo esecutivo meriti accoglimento per i motivi di seguito esplicitati:

a) secondo il disposto dell'art.40 TUB, *“la Banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”*; verificatosi tale inadempimento, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del capitale residuo, delle rate scadute e degli interessi;





- b) gli odierni oppositori hanno eccepito il mancato verificarsi della causa di risoluzione del contratto di cui all'articolo innanzi richiamato e, quindi, il difetto originario di titolo esecutivo, vale a dire l'inidoneità del contratto di mutuo *de quo* a sorreggere la procedura esecutiva avviata;
- c) i mutuatari hanno, infatti, contestato l'*an* dell'esecuzione forzata, sostenendo che alla declaratoria delle nullità dagli stessi eccepite conseguirebbe l'accertamento dell'avvenuta corresponsione all'Istituto di credito, a titolo di interessi, di somme non dovute, eccedenti l'importo delle rate scadute e tali da non rendere giustificata la decadenza dal beneficio del termine e la pretesa del mutuante di ripetere l'intero capitale;
- d) nella perizia prodotta dai ricorrenti sono ravvisabili elementi indicativi del *fumus boni iuris*, quanto meno in relazione alla dedotta nullità ex art.117 TUB, tali da rendere necessario quell'approfondimento istruttorio che ha sede naturale nel giudizio di merito;
- e) emerge, altresì, in maniera pregnante il *periculum in mora*, vale a dire l'interesse dei debitori a vedere sospesa la presente procedura esecutiva al fine di evitare la perdita definitiva ed irreversibile dell'immobile pignorato nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito;

ritenuto, infine, che la presente procedura esecutiva non possa proseguire su impulso del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, atteso che, secondo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, "*nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità*";

considerato che competente per la causa di merito è il Tribunale;



ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e siano da liquidarsi, ai sensi del d.m. n.55/2914, come da dispositivo (in particolare tenuto conto del valore del credito per cui si procede e della non particolare complessità delle attività - peraltro riconducibili alle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale - che giustifica la riduzione ai sensi dell'art.4, co.1 del citato decreto). Deve, sul punto, notarsi che la cognizione piena, a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione *ex art.185 disp. att. c.p.c.* e, quindi, del subprocedimento di sospensione, è ora, secondo il disposto dell'art. 624, co. 3, c.p.c., meramente eventuale, essendo rimessa alla parte la scelta di iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dar corso, quindi, alla cognizione piena. Di conseguenza, il provvedimento del G.E. che accordi o neghi la sospensione, indipendentemente dalla applicabilità dell'art. 669 septies, comma 2 e 3, c.p.c., ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'iscrizione a ruolo contenzioso della causa di opposizione nel termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c., e, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

visto l'art. 624 c.p.c.,

sospende l'esecuzione immobiliare iscritta al n. [REDACTED]/2017 R.G.Esec.;

concede termine perentorio di mesi due, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

condanna la Banca opposta al pagamento, in favore di [REDACTED] e [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in euro 2.632,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap come per legge.

Si comunichi.

Novara, 13 giugno 2018

Il Giudice dell'esecuzione  
Dott.ssa Simona Delle Site

